

I cofani funebri

Riflessi della direttiva CEE sugli appalti pubblici

di Lidia Garbellini (*)

Premessa

Le Aziende Municipalizzate ed i Comuni dovendo provvedere all'approvvigionamento di cofani devono ora assoggettarsi alla normativa comunitaria per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 ECU, pari a L. 304.442.000.= (controvalore da applicare dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, pubblicato sulla g.u.c.e. n.c. 321/6 del 12 dicembre 1991), come disposto dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48⁽¹⁾, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

All'art. 2) del d.lg. 15 gennaio 1992 n. 48⁽¹⁾ viene data una definizione dei contratti di fornitura decisamente ampia, facendo rientrare in tale concetto ogni contratto a titolo oneroso avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria con o senza riscatto e con o senza opzioni per l'acquisto, concluso per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti all'art. 1 del d.lg. 15 gennaio 1992, n. 48⁽¹⁾, riportati nell'allegato n. 1.

Preme inoltre far rilevare che per la prima volta il legislatore si occupa di contratti di durata.

E' ormai prassi diffusa che gli appalti di fornitura, anche per esigenze sia economiche sia pratiche dell'Amministrazione abbiano carattere pluriennale, assumendo così la forma di vere e proprie somministrazioni.

In passato si era posto più volte il problema di individuare quale dovesse essere, in ipotesi di durata pluriennale del contratto, l'importo a base d'asta:

- quello corrispondente alle prestazioni rese in un anno;
- ovvero quello corrispondente alla sommatoria delle prestazioni rese nel corso dell'intero contratto.

Il legislatore all'art. 3) del d.lg. 15 gennaio 1992 n. 48⁽¹⁾ è intervenuto a regolamentare tale materia, come si

evince dall'allegato n. 2, nel senso che ha definito dettagliatamente tutte le ipotesi.

1. L'adeguamento alla normativa comunitaria.

Occorre innanzitutto premettere che la Comunità Europea con la direttiva 88/295 ha cambiato stile rispetto ad un recente passato emanando una normativa vincolante per i Paesi membri, mentre la direttiva 77/62 ancora riconosceva la disparità tra gli Stati membri giustificando il mantenimento di standards nazionali.

Si veda in tal senso l'art. 8) del d.lg. n. 358 del 24.7.1992, il quale prevede che le norme tecniche dei capitolati d'appalto siano riferite alle specifiche comunitarie (all. 5 al d.lg. 358/92) ammettendo ben poche deroghe.

Preme evidenziare che l'art. 2) lett. d) della legge 19.2.1992 n. 142 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1991)", prevede sanzioni penali ed amministrative per l'inosservanza delle disposizioni che saranno contenute nei decreti delegati, mentre l'art. 13 prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, il principio della richiesta di risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario in materia di appalti e forniture, da parte di soggetti che subiranno una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario, in materia di appalti pubblici di lavori e forniture, o delle relative norme interne di recepimento da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Con il d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 440/89 per le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e con il d.lg. 15 gennaio 1992 n. 48⁽¹⁾, relativo all'attuazione della direttiva n. 88/295/CEE, concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti di

pubbliche forniture, il Governo ha completato, in Italia, il disegno concepito dalla Comunità Europea di dare attuazione al mercato unico.

I provvedimenti suddetti sono stati emanati in virtù della procedura messa in atto dalla legge quadro n. 86 del 9 marzo 1989, con lo scopo di far recuperare il tempo perduto dal nostro Paese nel recepire le direttive CEE ha quindi previsto una serie di leggi annuali per attribuire al Governo le deleghe necessarie affinché possa procedere attraverso decreto.

Infatti gli artt. 12 e 13 della legge comunitaria per il 1990 n. 428, attribuiscono al Governo la delega per legiferare in materia di appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

Il procedimento è, come già detto, diretto ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario.

L'intendimento della Comunità ha come scopo l'abbattimento delle barriere protezionistiche, sia giuridiche sia psicologiche, per creare un mercato unico al fine di incrementare la libera concorrenza tra le imprese dei diversi Paesi, e nel contempo restringere i margini di arbitrarità della Pubblica Amministrazione nella scelta del contraente, ampliando in tal modo l'area dei diritti degli operatori.

La rilevanza di tale materia è data dalle stime effettuate nella CEE dove risulta che la Pubblica Amministrazione, o chi amministra denaro pubblico in detta area, gestisce risorse pari al 15% del prodotto nazionale lordo.

Il recepimento delle direttive e la loro attuazione hanno prodotto un profondo mutamento degli istituti giuridici e delle norme comportamentali, con l'effetto di dare maggiori garanzie formali a coloro che intendono divenire fornitori della Pubblica Amministrazione nonché una maggiore moralizzazione nell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 358 del 24.07.1992 testo unico delle disposizioni in materia di appalti e forniture, in attuazione delle direttive: 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, sono state abrogate tutte le precedenti disposizioni nazionali di adeguamento alle direttive comunitarie, nel senso che il T.U. si presenta come un "assemblamento" degli articoli della L. 113/81 lasciati in vigore del d.lg. 48/92 con quelli da tale ultima disposizione introdotti ex novo.

2. Campo di applicazione della normativa Comunitaria.

Se non vi sono dubbi in merito all'ambito di applicazione della normativa ai Comuni, vi sono però state interpretazioni contrastanti relativamente alle Aziende Municipalizzate e cioè se queste fossero o meno da far rientrare nel novero dei soggetti ricompresi nella nuova normativa comunitaria.

I pareri in merito sono discordi, alcuni sostengono che le Aziende Municipalizzate che svolgono un'attività di carattere industriale o commerciale non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della suddetta normativa. Tale parere si incentra sulla definizione di ente pubblico così come recitato dall'art. 2 del d.l. 406/91 in materia di opere pubbliche: ente che soddisfa "specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale".

Altri invece, e fra questi anche l'Ufficio Giuridico della CEE, sostengono che, anche alle Aziende municipalizzate, quali enti che dipendono direttamente dai Comuni, si applichi la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

In sintesi le argomentazioni portate sono le seguenti:
- la definizione dell'art. 2) del decreto legge 406/91 (inerente i lavori) sul quale si basa il parere suesposto, non è ripresa nel decreto legge 48/92⁽¹⁾, riguardante specificatamente le forniture, e pertanto non sembra si possa applicare per analogia: infatti, si sostiene, se il legislatore avesse voluto applicare la stessa disciplina attivata per i lavori pubblici avrebbe inserito una norma ad hoc;

Nel silenzio della legge si deve quindi ritenere che le norme di cui al D.L. 48/92⁽¹⁾ si applichino anche alle Aziende municipalizzate la cui attività ha carattere industriale o commerciale;

- l'attività dell'Azienda, inoltre, risponde sempre ad interessi pubblici e generali, affidatili dal Comune;

- la gestione dell'impresa e gli utili che ne derivano costituiscono lo strumento per conseguire finalità di interesse pubblico. Da ciò ne consegue che anche l'Azienda Municipalizzata è da ritenersi, almeno in senso lato, ente pubblico, rientrando in tal modo nelle ipotesi di cui all'articolo 1, punto 3, lettera c, del D.L. 48/92⁽¹⁾.

Appare quindi chiaro, che l'intendimento del legislatore è stato quello di ampliare il più possibile l'ambito di applicazione della normativa comunitaria, emanando norme dettagliate e specifiche tese ad impedire che in sede di applicazione fossero adottate interpretazioni men che letterali.

3. Durata dell'appalto.

Analizzando i tempi necessari per giungere dal momento dell'approvazione dell'atto deliberativo, con cui si indice la gara, a quello dell'effettivo espletamento, ci si accorge che occorrono non meno di 5 o 6 mesi.

L'entità dei costi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché la laboriosità, la farraginosità e l'impegno che richiedono la predisposizione di tutte le operazioni necessarie all'espletamento di un appalto sono tali da consigliare di provvedere per una fornitura pluriennale.

4. Pubblicazione del bando di gara.

Il bando di gara da trasmettere all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee va redatto in base al modello pubblicato come allegato n. 4 del decreto legislativo 25 luglio 1992 n. 358.

La pubblicazione a livello nazionale non potrà avvenire prima della spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e non potrà contenere informazioni oltre a quelle contenute nel bando.

Il bando non dovrà superare le 650 parole.

Dovrà essere pubblicato nel supplemento "S" della GUCE l'indirizzo a cui inviare il bando è il seguente:

2, Rue Mercier - L 2985 Lussemburgo

telefono n.: 499281

telex n.: 1324 PUBOF LU

telefax n.: 490003 o 495719

prefisso n.: 00352

Pensando di fare cosa utile si è provveduto a predisporre un modello fac-simile del suddetto bando (si veda l'allegato n. 3).

Si precisa che la prova della data di spedizione spetta per dovere all'Amministrazione aggiudicatrice.

Il bando va inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.

Detta pubblicazione dovrà riportare la data di spedizione del bando inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee e non dovrà, comunque, contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella GUCE:

Anche in questo caso si è provveduto a predisporre un modello fac-simile del suddetto bando (vedere l'allegato n. 4), unitamente all'avviso di gara da pubblicare su 2 quotidiani nazionali e uno a particolare diffusione regionale (allegato n. 5).

Per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana: il bando dovrà essere redatto su carta legale e trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Libreria dello Stato

Ufficio Inserzioni

Piazza G. Verdi n. 10

00100 - ROMA

La tariffa delle inserzioni alla GURI per l'anno 1992, IVA compresa è la seguente:

Testata (massimo tre righe) L. 90.000.=

testo, per ogni rigo o frazione di rigo L. 30.000.=

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di versamento sul c/cp n. 387001 - Intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi

causati dall'omissione della indicazione.

Per ricevere il giustificativo di stampa a mezzo di raccomandata espresso si dovranno aggiungere L. 8.000.= per spese postali.

I bandi di gara debbono essere consegnati all'Ufficio Inserzioni almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.

Pertanto è indispensabile inoltrare gli avvisi con il mezzo più rapido possibile.

Se la trasmissione viene fatta per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo dell'Amministrazione richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni, oppure presso le librerie concessionarie da un incaricato dell'Amministrazione, lo stesso dovrà dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

5. Termini.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, a decorrere dalla data di spedizione del bando alla GUCE (non si conta il giorno di spedizione) è di 37 giorni, ridotti a 15 giorni (in caso di procedure accelerate).

Per il concetto di urgenza si dovrebbe tenere presente il dettato di cui al 5° comma dell'art. 3 del DPCM n. 55/91 secondo il quale: "nel caso di ricorso alle procedure di urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione".

L'invito a presentare offerte deve essere inviato contemporaneamente a tutti i candidati prescelti e deve essere corredato del capitolato d'onere e dei documenti complementari.

Le eventuali informazioni complementari sul capitolato d'onere devono essere comunicate almeno sei giorni (quattro giorni in caso di procedura accelerata) prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

Il termine minimo di ricezione delle offerte, a decorrere dalla data di spedizione dell'invito a presentare offerte, è di 40 giorni ridotti a 10 giorni (in caso di procedura accelerata).

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente, per telefono o per telecopia. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex, per telefono o per telecopia, devono essere confermate per lettera da spedirsi rispettivamente entro i termini suddetti.

Si dovrà predisporre un documento dove effettuare la trascrizione dell'invito telefonico, da allegare agli atti della gara: datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui l'invito è richiesto.

6. Raggruppamenti di imprese.

Ai sensi dell'art. 10 del più volte citato decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese.

7. Esclusioni.

Nella domanda di partecipazione o in allegato alla medesima, le Ditte dovranno dichiarare, con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 11 del d.lg. 24 luglio 1992 n. 358.

8. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti.

Le Amministrazioni devono precisare nel bando di gara quali documenti i concorrenti dovranno presentare a dimostrazione della loro capacità finanziaria ed economica.

Per partecipare alla gara per la fornitura di cofani, le Amministrazioni potrebbero richiedere alle Imprese di dichiarare (con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15) quanto segue:

- essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o, per gli Artigiani l'iscrizione all'albo provinciale, per le Imprese italiane; per le imprese straniere, il titolare o legale rappresentante dichiarerà l'iscrizione al registro professionale corrispondente dello Stato di appartenenza;
- per tutte le cooperative di produzione e lavoro, di essere iscritte nel registro delle cooperative;
- la dichiarazione come previsto all'art. 13, lettera c) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, da cui risulti un fatturato nel triennio imputabile alla produzione di cofani di almeno (approssimativamente una volta e mezzo l'importo a base d'asta) complessivi e di almeno (circa l'importo annuo a base d'asta) per ciascun esercizio;
- dichiarazione della cifra d'affari globale negli ultimi tre esercizi pari ad almeno (circa una volta e mezzo l'importo a base d'asta).

9. Capacità tecniche dei concorrenti.

L'Amministrazione deve precisare, nel bando di gara quali documenti e requisiti dovranno essere presentati o dimostrati.

Per la gara relativa alla fornitura di cofani funebri potrebbero essere chiesti i seguenti documenti:

- l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e

destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad Amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

- la descrizione o fotografia dei campioni dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'Amministrazione.

E' previsto all'art. 15 del d.lg. 24.7.1992 n. 358, che nei limiti previsti agli artt. 11, 12, 13 e 14, le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazione presentati.

10. Criteri di scelta del contraente.

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla licitazione privata, all'appalto-concorso e alla trattativa privata in casi debitamente motivati.

Le Amministrazioni aggiudicatrici devono redigere per la licitazione privata, per l'appalto-concorso o la trattativa privata, un verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure; esso deve contenere il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantità e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura è stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale deve indicare altresì le circostanze previste dalla normativa (debitamente motivate) che giustificano il ricorso a tale procedura.

Lo stesso verbale è comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunità Europee.

Per quanto riguarda la fornitura di feretri si ritiene più conveniente, al fine di conseguire il miglior risultato complessivo, di scegliere, quale sistema di aggiudicazione, la licitazione privata da svolgere secondo le procedure previste all'art. 16) lett. b) del decreto legge n. 358 del 24 luglio 1992, stante la natura particolare dei prodotti da fornire e la conseguente necessità di accertare, in via preliminare con la dovuta ponderatezza, le capacità tecniche, economiche e finanziarie nonché l'affidabilità delle ditte concorrenti.

Tale forma di aggiudicazione, si ritiene offra la convenienza economica delle singole offerte in rapporto alla capacità e serietà degli offerenti, nonché alla qualità dei prodotti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze dell'ente; nel contempo limita anche l'ampia discrezionalità presente, invece, nell'appalto-concorso, per la Commissione Giudicatrice. Le competenze della Commissione Giudicatrice nella licitazione privata, si limitano ad una valutazione che viene comunque effettuata tenendo presenti i criteri di valutazione

precostituiti ed a conoscenza dei concorrenti.

A titolo esemplificativo è stato predisposto uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto, per l'approvvigionamento di cofani per il servizio di onoranze funebri (vedasi inserto).

11. Subappalto.

La direttiva CEE sugli appalti dei lavori n. 440/89 recepita con d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406, prevede tutta una serie di modalità per regolamentare il subappalto.

Mentre, invece la direttiva CEE n. 88/295 recepita con d.lg. 15 gennaio 1992 n. 48⁽¹⁾, non prevede nulla in proposito. Pertanto si ritiene ancora valido il potere discrezionale della P.A.

12. Il capitolato Speciale.

Sinteticamente si può così riassumere il contenuto del capitolato speciale, riportato per esteso nell'inserto.

I - suddivisione in 4 lotti della fornitura:

- . Lotto a - fascia economica
- . Lotto b - fascia medio-bassa
- . Lotto c - fascia medio-alta
- . Lotto d - fascia lusso;

II - le caratteristiche dei feretri, dimensioni, materiali utilizzati, intagli, lavorazioni, tutto conforme a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

III - descrizione della tipologia di cofani in uso;

IV - la forma di aggiudicazione scelta ai sensi dell'art. 16) lett. b) del d.lg. n. 358 del 24.7.1992 è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri fissati;

V - composizione prevista per la Commissione Giudicatrice

- . Capo Servizi competente - Presidente di gara
- . Segretario Generale
- . n. 2 testimoni

La Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta. Successivamente una Commissione di tecnici, appositamente nominata, provvederà all'attribuzione del punteggio, secondo i criteri già stabiliti.

L'amministrazione comunicherà, entro 10 giorni dall'espletamento della gara, l'esito alla Ditta aggiudicataria ed al concorrente che segue nella graduatoria. Entro dieci giorni dalla comunicazione la Ditta aggiudicataria è tenuta a provare il

possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lg. 24 luglio 1992 n. 358, presentando la documentazione indicata nel bando. Qualora la documentazione fornita non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria;

VI - le modalità per la presentazione delle offerte;

VII - i quantitativi annui presunti di feretri;

VIII - le modalità per l'esame dei progetti offerta, che prevedono l'attribuzione da parte della commissione di esperti ad ogni offerta, per ciascun lotto, di una serie di punti in relazione ad ogni elemento sotto considerato; la somma dei punti assegnati ad ogni offerta, per ciascun lotto, determinerà la classifica delle offerte e quindi il risultato della gara. Gli elementi considerati, in ordine decrescente di importanza sono:

- a) il prezzo, inteso come importo globale sia per cofani di legno che di zinco per ciascun lotto, ipotizzato con incidenza pari al 60%;
- b) il valore tecnico in riferimento all'uso di verniciature ecologiche, qualità dei materiali e tecnica costruttiva, ipotizzato con una incidenza massima del 25%;
- c) il carattere estetico ed eventuale inserimento di applicazioni e/o intagli, ipotizzato con una incidenza massima del 15%.

Al prezzo più basso di ciascun lotto sarà attribuito punteggio 60. Agli altri saranno assegnati punteggi ridotti della stessa percentuale di incremento di ciascun prezzo offerto rispetto a quello più basso, in base alla seguente formula, dove P.E. non potrà in nessun caso assumere valore negativo:

$P.D. = (O.E. - 1) \times 100 = \dots\%$ (Percentuale da detrarre M.O. sul punteggio massimo),

P.D. = Percentuale in detrazione;

M.O. = Migliore offerta;

O.E. = Offerta in esame;

P.E. = Punteggio offerta in esame;

e quindi: $P.E. = 60 - 60 \times (P.D.)$;

IX - modalità per la consegna del campionario dei feretri oggetto della fornitura per ciascun lotto;

X - il collaudo e la garanzia;

- XI** - termini di consegna: le consegne dovranno di norma essere effettuate entro 15 giorni dall'ordine. L'Amministrazione si impegna a produrre con cadenza semestrale i dati relativi alla programmazione degli acquisti;
- XII** - la penalità per ritardi od omissioni nella consegna, salvo il risarcimento dei maggiori danni è fissata in L. 50.000.= a cofano, per ogni giorno di ritardo;
- XIII** - è stata prevista la possibilità di apportare variazioni in aumento o diminuzione dell'importo di fornitura sino alla concorrenza di un quinto. I quantitativi dei cofani indicati per ogni tipo sono indicativi e l'Amministrazione si riserva di aumentarli o diminuirli secondo la necessità;
- XIV** - è stata prevista la possibilità di sostituire i cofani con altri tipi da concordare;
- XV** - la cauzione provvisoria da presentare, per partecipare alla gara è pari ad un trentesimo del corrispettivo presunto annuo del lotto o dei lotti per il quale il concorrente intende partecipare;
- XVI** - la cauzione definitiva è fissata nel 5% del corrispettivo presunto annuo della fornitura aggiudicata;
- XVII** - è stato previsto il ricorso al meccanismo del "prezzo chiuso" ai sensi del 2° comma dell'art. 33 della Legge 41/1986 per la fornitura da effettuare nel secondo anno di contratto;
- XVIII** - è stato contemplato l'obbligo dell'assunzione del personale da parte della Ditta aggiudicatrice e del rispetto delle norme, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità nei confronti del personale;
- XIX** - l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento a visite e verifiche presso lo stabilimento della Ditta fornitrice, per controllare l'esatta applicazione delle norme del capitolato.

* * *

(¹) Abrogato con d.lg. n. 358 del 24 luglio 1992.

(²) Responsabile Settore acquisti AMSEFC di Ferrara.

Bibliografia

Agostino Tabarrini - La gestione degli appalti degli enti pubblici.
 Avv. Andrea Musenga - Circolari Pubblitecnica.
 Antonino Spadaro - La fornitura di beni e servizi nella pubblica Amministrazione.

ALLEGATO N. 1

- 3.** Sono Amministrazioni giudicatrici:
- le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi;
 - le Province, le città metropolitane, i Comuni, le comunità montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;
 - tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti, di cui al sottoriportato elenco, ivi comprese le regioni e le province autonome di cui al comma 4.
- 4.** Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico.
- 5.** Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunità europee.

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI EQUIVALENTI

(Art. 1, comma 3, lettera c))

Università statali, istituti universitari di Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle università;
 Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
 Enti di sviluppo agricolo; Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo.

ART. 3
Contratti di durata

1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati dall'art. 1:
 - a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
 - b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
 - c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantità o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovrà altresì essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale è superiore a dodici mesi. Le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate al fine di sottrarre all'applicazione del presente articolo;
 - d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;
 - e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.
2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificialmente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.

ALLEGATO N. 3

Da amministrazione comunale at ufficio pubblicazioni ufficiali delle comunità europee Lussemburgo.

Si trasmette con preghiera di pubblicazione, il seguente bando di gara:

- _____ (Luogo): fornitura di cofani funebri in legno e metallo per il biennio 1993-1994.

Procedura ristretta

1. Amministrazione comunale di _____ (Luogo) - Tel. _____ / _____ Fax n. _____ / _____.
2. A) Licitazione privata
3. A) _____ (Luogo)
 - B) Lotto A n. _____ cofani in legno e n. _____ in zinco L.... _____
 - Lotto B n. _____ cofani in legno e n. _____ in zinco L.... _____
 - Lotto C n. _____ cofani in legno e n. _____ in zinco L.... _____
 - Lotto D n. _____ cofani in legno e n. _____ in zinco L.... _____
 - C) Gli importi presunti indicati per ciascun lotto, Iva esclusa, sono indicativi e validi ai soli effetti fiscali e non impegnativi per l'Amministrazione Comunale.
 - D) Le imprese concorrenti potranno presentare offerta per tutte le forniture richieste e/o parte di esse.
 - E) I cofani in legno e metallo dovranno essere conformi al D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
4. Le forniture parziali dovranno avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Potranno essere ammessi raggruppamenti delle imprese ai sensi dell'art. 10 del D.L.G. 358/92.
6. A) Entro e non oltre le ore _____ del _____ con le modalità previste all'art. 7 comma 9 del D.L.G. 358/1992, con l'indicazione che trattasi di "qualificazione".
 - B) Amministrazione comunale
 - Via _____ N. _____ - _____ (C.A.P.) _____ (Luogo).
 - C) Italiano
7. _____
8. Nella domanda di partecipazione, o in allegato alla stessa con le modalità previste dalla legge n. 15 del 4/1/1968 le imprese dovranno dichiarare:
 - Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 11 del D.L.G. N. 358/92;
 - Di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o, per gli artigiani, l'iscrizione all'albo provinciale, per le imprese italiane; per le imprese straniere, il titolare o legale rappresentante dichiarerà l'iscrizione al registro professionale corrispondente dello stato di appartenenza;
 - Per tutte le cooperative di produzione e lavoro, di essere iscritte nel registro delle cooperative;
 - Dichiarazione di cui all'art. 13, Lettera C) D.L.G. N. 358/92 da cui risulti un fatturato nel triennio imputabile alla produzione di cofani di almeno _____ Mld. complessivi e di almeno _____ Ml. per ciascun esercizio;
 - Dichiarazione cifra affari globale negli ultimi tre esercizi pari ad almeno _____ Mld.
 - Dichiarazione di cui all'art. 14, 1° comma lettera A) del D.L.G. N. 358/1992;

- La descrizione o fotografia dei campioni dei beni da fornire come descritto alla lettera D) 1° comma dell'art. 14 del D.L.G. 358/1992;
- Di inesistenza di cause ostative di cui alla legge N. 55/1990;
- Di essere in grado di documentare quanto dichiarato.

Gli eventuali allegati alla domanda di partecipazione dovranno essere redatti in carta legale o equivalente per le ditte straniere.

9. Aggiudicazione a norma dell'art. 16, Lettera B), del decreto legislativo n. 358/1992, secondo i criteri di valutazione di valutazione riportati nel capitolato speciale d'appalto.
10. La documentazione dovrà essere conforme alle norme del presente bando a pena di esclusione.
- Sono ammesse alla gara solo imprese produttrici
 - La domanda di partecipazione non vincola la amministrazione appaltante.
 - La gara verrà dichiarata deserta ove non siano pervenute almeno 2 offerte valide.
11. Il presente bando viene spedito all'Ufficio pubblicazioni CEE in data _____ e ricevuto in data _____

Firma

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

BANDO DI GARA

L'amministrazione comunale, Tel. ____/____ - Fax _____, con sede in _____ (Italia) - Via _____, n.____, indice una licitazione privata ai sensi dell'Art. 16, lettera b) del D.L.G. 358/1992, per la fornitura di cofani funebri in legno e in zinco, per il biennio ____/____. Il luogo della consegna della fornitura è presso la Sede dell'Amministrazione Comunale.

- La fornitura riguarda i sottoelencati beni ed è suddivisibile in 4 lotti, per gli importi presunti (indicativi ai soli effetti fiscali e non impegnativi per l'Amministrazione Comunale), IVA esclusa, indicati a fianco di ciascun lotto:

Lotto A N. _____ cofani in legno e N. _____ cofani in zinco L. .. _____

Lotto B N. _____ cofani in legno e N. _____ cofani in zinco L. .. _____

Lotto C N. _____ cofani in legno e N. _____ cofani in zinco L. .. _____

Lotto D N. _____ cofani in legno e N. _____ cofani in zinco L. .. _____

- I cofani in legno e metallo dovranno essere conformi al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

- Le imprese concorrenti potranno presentare offerta per uno o più dei lotti indicati, purchè in modo distinto.

Sono ammesse offerte da parte di raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 10 D.L.G. 358/1992.

La consegna delle forniture parziali dovrà essere effettuata, di norma, entro 15 giorni dall'ordine.

Il termine per la ricezione delle richieste di invito è previsto entro e non oltre le ore 12 del _____. Le richieste di invito devono essere fatte pervenire all'Amministrazione Comunale - Settore Acquisti - Via _____ (CAP e luogo) (ITALIA) - dentro apposita busta sulla quale saranno evidenziati l'oggetto dell'appalto e che trattasi di "qualificazione". Le richieste di invito su carta legale dovranno pervenire all'indirizzo dell'Azienda con le modalità previste dall'art. 7 - 9° comma del D.L.G. 358/92 e dovranno essere redatte in lingua italiana.

L'Azienda rivolgerà invito a presentare offerta entro il _____.

Sono ammesse alla gara solo imprese produttrici.

Unitamente alla richiesta di invito le imprese concorrenti dovranno far pervenire una dichiarazione di cui alla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 che attesti:

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 11 del D.L.G. N. 358/92;
- Di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o, per gli artigiani, l'iscrizione all'Albo provinciale, per le imprese italiane; per le imprese straniere, il titolare o legale rappresentante dichiarerà l'iscrizione al registro professionale corrispondente dello stato di appartenenza;
- Per tuttele cooperative di produzione e lavoro, di essere iscritte nel registro delle cooperative;
- Dichiarazione di cui all'art. 13, lettera C) D.L.G. N. 358/92 concernente le risultanze di bilancio degli ultimi 3 esercizi da cui risulti un fatturato imputabile alla produzione di cofani di almeno ____ miliardi di lire complessivo e di almeno ____ milioni di lire per ciascun esercizio;
- Dichiarazione attestante la cifra di affari globale negli ultimi tre esercizi, pari ad almeno ____ miliardi di lire.
- Dichiarazione di cui all'art. 14, 1° comma lettera A) del D.L.G. N. 358/1992;
- La descrizione o fotografia dei campioni dei beni da fornire come descritto alla lettera D) 1° comma dell'art. 14 del DLG 358/1992;
- La inesistenza di cause ostative di cui alla legge N. 55/1990;
- Di essere in grado di documentare quanto dichiarato.

Gli eventuali allegati alla domanda di partecipazione dovranno essere redatti in carta legale o equivalente per le ditte straniere.

La documentazione dovrà essere conforme alle norme del presente bando a pena di esclusione.

Le forniture oggetto dell'appalto saranno aggiudicate ai sensi dell'art. 16 comma B) del D.L.G. 358/92 secondo i criteri di valutazione

riportati nel capitolato speciale d'appalto.

La gara verrà dichiarata deserta ove non siano pervenute almeno 2 offerte valide, ai sensi dell'art. 59 del DPR 902/86.

Le richieste di invito non vincolano l'Ente appaltante.

Il bando è stato spedito all'ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data _____, con ricevuta dallo stesso Ufficio nel medesimo giorno.

Firma

ALLEGATO N. 5

AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di _____ (luogo) indirà una gara di licitazione privata ai sensi dell'art. 16 lett. b) del d.lg. 358/92, per l'aggiudicazione del contratto biennale di fornitura di cofani funebri in legno e in zinco, suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto A) n. _____ Cofani in legno e n. _____ Cofani in zinco L.

Lotto B) n. _____ Cofani in legno e n. _____ Cofani in zinco L.

Lotto C) n. _____ Cofani in legno e n. _____ Cofani in zinco L.

Lotto D) n. _____ Cofani in legno e n. _____ Cofani in zinco L.

Potranno essere ammessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.7.1992 n. 358.

Le domande di partecipazione al procedimento di qualificazione dovranno essere redatte e trasmesse con le modalità di cui al bando di gara; le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il _____ al seguente indirizzo: Amministrazione Comunale - Settore Acquisti

- Via _____ n. _____ - _____ (C.A.P.) _____ (luogo).

Il bando integrale di gara è pubblicato sul Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; il medesimo è in visione presso l'albo pretorio comunale.

Ferrara, lì _____

Firma
